

397223

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.di prot. 3680

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice - Legge 640 -

Brindisi, li

5 GIU. 1963

Al Sig. Roberto Maria in ParlucciVia A. de Gasperi n. 56- Caro Vignò -

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via Giuseppe Loconsole Lotto 1°
Scala A Int. 5

Detto Alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 5

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
sto Istituto che il giorno == dalle ore 9 alle ore 12
sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di C/C postale, il versamento della somma, di Li r e
£. 15.988 come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.6.63 al 10.7.63

£. 4.90 vano x vani 5 £. 2450 =

b) - canone consumo acqua normale " 500 =

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £. 150 =

d) imposta registro £. 147 =

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.247 =

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto " 9.741 =

f) - deposito spese contrattuali " 3.000 =

Totale £. 15.988 =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.



IL PRESIDENTE

Roberto G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

5 GIU. 1963

N.di prot. 3680
 Uff. Amm. vo
 OGGETTO: Assegnazione alloggi in
 locazione semplice-Legge 640 -

Brindisi, li _____
 Al Sig. Dott. Mario Di Lauro
 Via A. De Bosis 42.56

- Paolo Mond -

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
 la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
 di proprietà dello Stato, sito in Via Corso S. Giovanni Lotto 12
 Scala A Int. 5

Detto Alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli ac-
 cessori equivalenti a vani legali 5

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
 sto Istituto che il giorno _____ dalle ore 9 alle ore 12
 sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
 allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Li r e
 £. 15.988 come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.0.02 al 12.0.03
 £. 4.40 vano x vani 5 £. 2.200

b) - canone consumo acqua normale " 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
 scale £. 150

d) ~~I.C.E.~~ 6% su a) £. 141

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.241

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto " 3.241

f) - deposito spese contrattuali " 3.000

Totale £. 15.988

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
 di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-

loggio.
 ex Calvisano Paolo
chioda 205/640 -

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Bull. 49
del 4.6.63
£ 15.988

CAROVIGNO

Da accertamenti eseguiti in Carovigno presso gli alloggi della 640, alla via A. De Gasperi, é risultato quanto appresso:

La Sig/ra Palmisano Grazia, intestataria dell'appartamento al n°56, inte.6-non ha mai occupato personalmente l'alloggio che a suo tempo cedette alla figlia sposata, e che dopo qualche tempo morì in seguito a parto.

Il marito di quest'ultima, Sig. De Biasi Giuseppe dopo qualche tempo lasciò anch'egli l'alloggio ritirandosi in S.Vito.

Attualmente, e da circa un anno, nell'alloggio in parola vi abita la famiglia del Sig. Carlucci Pasquale, emigrato da qualche tempo per ragioni di lavoro.

Il Carlucci, non ha mai pagato ma é dispostissimo a farlo non appena l'I.A.C.P. vorrà assegnargli l'alloggio con regolare contratto.

La Palmisano Grazia abita in una propria abitazione alla Via Ospedale.

BRINDISI LI 28/5/963



Carevigno li 28 Marzo 1963

Spett.le Ist. Aut. Case Popolare
Carevigno, con sede in
B r i n d i s i

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

2453

28 MAR. 1963

Il sottoscritto Carlucci Pasquale fu Giovanni, da
Carevigno ove domicilia in via A. De Gasperi, 56 —
domanda alla V.S. Ill./ma affinché gli venga asse-
gnata la casa posta in questo comune alla predetta
strada A. De Gasperi, 56 Int. 6, assegnata a tale Pal-
misano Grazia dalla quale abbandonata, essendo il
sottoscritto padre di tre figli e moglie, e vive in
un scantinato della stessa palazzina del proprie-
tario Calisto Luigi, ove non solo vive passando
le ore notturne tutte nello stesso letto non poten-
do avere possibilità di poter aprire i letti neces-
sari, ma freddo e igiene ed inumano.

Perciò data l'occasione della casa abbandonata
della ripetuta Palmisano Grazia, Preghiamo vivamen-
te la V.S., valerci consentire locare detta casa
per strettissime necessità come descritte.

Non solo, alla presente alligo certificato di
mia moglie la quale forse proprio a causa della
mancata abitazione, trovasi in grave condizione di
salute.

Nell'attesa di un Vostro benevole riscontro,
pergo distinti saluti.

(Carlucci Pasquale)

Carlucci Pasquale

Lo seguito relativo
all'affitto di un
trattato, annuità
a L. 160.074 al 30.5.63.

Il sottoscritto
non ha
la casa
altri documenti
con la casa
non appropriata

A
informare
e riferire

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. _____

3945

Brindisi, lì _____

18 GIU. 1963

OGGETTO: Invio contratto
di locazione .-

AL SIG. RA CALIOLO MARIA IN CARLUCCI

Via Rione Saccuzzo - Lotta 1° - S. A/5

CAROVIGNO

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902).
- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I + sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Castimiro, 9
NO
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CALIOLO MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/5 del 1°/640 lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

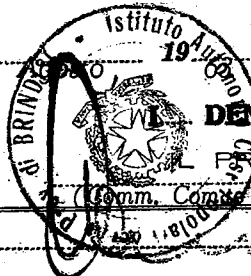
Corrispettivi pattuiti: L. 2450 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 200 2/1000

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27



DENUNZIANTE (7)

Presidente

(Uomm. Comm. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

29 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario
IL CASSIERE

CARMINE MAGNANI



Ubaldo G. Vallarino

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, recesso o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture per le quali si richiede la registrazione e i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione, sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269) dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone ammesse a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.